

87

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 16. Aprile 1866.
dal Ministro Dell' Interno

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno

(CHIAVES)

nella tornata del 16 aprile 1866

Rettificazione dell'articolo 14 della legge sull'Amministrazione provinciale e comunale.

SIGNORI! — Nell'ultimo paragrafo dell'articolo 14 dell'allegato A annesso alla legge per la unificazione amministrativa del regno d'Italia in data 20 marzo 1865, n° 2248, sta scritto:

« Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nell'articolo *precedente*. »

Invece dal resoconto ufficiale degli atti della Camera (tornata del 2 febbraio 1865, pagina 4498) risulta che, sulla proposta fatta dal relatore a nome della Commissione, di accordo col Ministero, questo paragrafo fu votato nei seguenti termini:

« Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno, col metodo indicato nel *presente* articolo. »

Da ciò si fa manifesto che dove si legge nell'articolo *precedente*, è occorso un errore materiale, mentre si deve dire nel *presente* articolo, e di qui la conseguenza ovvia che si volle autorizzare il Governo a dare od ampliare ai comuni murati il circondario o territorio esterno, seguendo la procedura indicata nell'articolo 14: ed indipendentemente dal consenso dei comuni interessati.

Che tale sia stata l'intenzione del legislatore è maggiormente dimostrato dal fatto che il paragrafo avanti trascritto venne inserito nell'articolo 14, il quale contempla appunto i comuni contermini, di cui il Governo può rendere obbligatoria la riunione, senza che sia necessaria l'adesione degli interessati.

Se all'incontro si fosse voluto stabilire che per darsi o ampliarsi ai comuni murati il circondario o territorio esterno si richiedesse il consenso delle parti, il mentovato paragrafo sarebbe stato aggiunto all'articolo 13, il quale parla dei comuni, la cui unione non può essere decretata se non ne abbiano essi fissate d'accordo le condizioni.

Siccome l'esperienza ebbe a dimostrare che la rilevata inesattezza può essere causa che il disposto dall'articolo 14 sia in diverso modo interpretato, e da questo fatto potrebbero derivare non lievi inconvenienti, dei quali importa andare al riparo mediante opportuna rettificazione, io mi onoro di presentare con tale intendimento alle signorie vostre l'unito schema di legge al fine di ripristinarne i termini che furono da voi stabiliti.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Articolo unico.

All'ultimo paragrafo dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'allegato A approvato colla legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia in data 20 marzo 1865, n° 2248, è sostituito il seguente:

« Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno, col metodo indicato nel presente articolo. »

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**PIROLI, COGNATA, SEBASTIANI, CACCIOPPI, CEDRELLI,
BELLINI-B., LO MONACO, RESTELLI**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno
nella tornata del 16 aprile 1866

Rettificazione dell'articolo 14 della legge sull'Amministrazione provinciale e comunale.

Tornata del 26 maggio 1866

SIGNORI! — Risulta dal resoconto ufficiale della seduta del giorno 2 febbraio 1865 (pag. 4498) che la Camera approvò l'ultimo paragrafo dell'articolo 14 della legge comunale e provinciale allegato A della legge per la unificazione amministrativa del regno d'Italia del 20 marzo 1865, n° 2248 colla seguente locuzione:

« Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel *presente* articolo. »

Nella stampa del progetto di detta legge approvato dalla Camera stato mandato al Senato secondo gli ordini costituzionali per esservi discusso, è corso l'errore d'aversi scambiata la parola *presente* coll'altra errata di *precedente* articolo: e il Senato approvò la legge con questo errore che passò inavvertito forse perchè ad onta dell'errore potevasi per avventura attribuire a quel paragrafo lo stesso significato datogli dalla Camera colla locuzione da essa approvata.

Per quanto per altro potesse essere giustificata tale interpretazione ogni dubbio voleva essere tolto; e bene avisò il Ministero di presentare questo progetto di

legge diretto a correggere l'errore di stampa e ripristinare il surriferito ultimo paragrafo dell'articolo 14 tal quale la Camera lo approvò.

E così rettificato l'errore, rimarrà sancito il concetto legislativo che la Camera adottò coll'ultimo paragrafo dell'articolo 14, che cioè, mediante decreto reale potrà essere ai comuni murati dato o ampliato il circondario o territorio esterno quando vi sia il voto conforme del Consiglio provinciale, e siano stati previamente sentiti i Consigli dei comuni interessati ed eventualmente anche gli elettori e proprietari nelle loro opposizioni, precisamente collo stesso metodo stabilito col detto articolo 14, per l'altro caso ivi contemplato della riunione di comuni contermini, che abbiano una popolazione inferiore ai 1500 abitanti, che manchino di mezzi per sostenere le spese comunali, e che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione.

A fronte di tanta evidenza dell'errore incorso nella stampa dell'articolo, sul quale versiamo, la vostra Commissione non esita, o signori, a raccomandarvi la pronta approvazione di questo progetto di legge.

RESTELLI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

All' ultimo paragrafo dell'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'allegato A approvato colla legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia in data 20 marzo 1865, n° 2248, è sostituito il seguente:

« Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno, col metodo indicato nel presente articolo. »

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico al qui contro.

CAMERA DEI DEPUTATI

APPENDICE

ALLA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

PIROLI, COGNATA, SEBASTIANI, CACCIOPPO, CEDRELLI,
BELLINI-B., LO MONACO, RESTELLI

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno
nella tornata del 16 aprile 1866

Rettificazione dell'articolo 14 della legge sull'Amministrazione provinciale e comunale.

SIGNORI! — Postochè la Camera non è peranco stata chiamata a deliberare sul progetto di legge diretto a rettificare un errore di stampa che occorre all'articolo 14 della legge sulla amministrazione comunale e provinciale, essendosi alla vostra Commissione ed al Ministero presentata la convenienza di provvedere alla correzione della denominazione di un titolo della legge stessa, che lasciata qual'è potrebbe dar luogo alla erronea applicazione dell'articolo 251, crediamo proporvi anche questa rettifica.

L'ultimo titolo della legge sull'amministrazione comunale e provinciale quale fu pubblicata porta la denominazione di *Disposizioni transitorie*. Sotto questo titolo v'è il detto articolo 251 che suona così :

« A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dalla intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre. »

Questa disposizione è evidentemente non soltanto d'indole transitoria ma generale, introdotta nella legge

allo scopo di non lasciare indeterminatamente incerti nella loro efficacia gli atti e le deliberazioni delle autorità amministrative. Ora perchè questo concetto fosse lasciato a quest'articolo di legge il *titolo*, sotto il quale l'articolo stesso è posto, avrebbe dovuto portare la denominazione di *disposizioni generali e transitorie* e non soltanto quella di *disposizioni transitorie*: e infatti tale fu la proposta della Commissione che riferì sulla ridetta legge comunale e provinciale essendo poi corso l'errore d'essersi ommessa la parola *generali* che fece elevare il dubbio della non generalità pur tanto evidente della detta disposizione.

Se voi, signori, darete la vostra approvazione a questa proposta che vi fa d'accordo il Ministero e la Commissione il progetto di legge sul quale siete chiamati a deliberare e che riassume anche l'altro sul quale già ebbimo l'onore di riferire, sarà il seguente:

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

All'ultimo paragrafo dell'articolo 14 della legge sulla amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'allegato A approvato colla legge per l'unificazione amministrativa del regno d'Italia in data 20 marzo 1865, n° 2248, è sostituito il seguente:

« Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno, col metodo indicato nel presente articolo. »

Art. 2.

Alla denominazione del titolo V, *Disposizioni transitorie* della detta legge sull'amministrazione comunale e provinciale è sostituita la seguente: *Disposizioni generali e transitorie*.

RESTELLI, relatore.

A. 87-B

Appendice

447

Dei Confini caputa dei
reputati Pirole, Cognato,
Sebastiani Cuccispa, Cedrelli
Bellini B. Lo Monaco,
Bertelli.

alla deliberazione sul progetto di legge
per la modificazione di un articolo
della legge comunale e provinciale

Prodotto dal Gruppo 1986.

Sig.ori!

Perché la Camera non è per ora stata
chiamata a deliberare sul progetto
di legge detto a rettificare un errore
di stampa che occorresse all'art. 14. della
legge sulla amministrazione comunale
e provinciale, essendo alla copia
conoscimento ed al Municipio prefato
tale conoscenza di provvedere alla
correzione della ~~la~~ raccomandazione
di un titolo della legge stessa che
levata qual'è ^{potrebbe far} ~~la~~
conca applicazione dell'art. 251.
crediamo proporre anche questa
rettifica

L'ultimo titolo della legge sull'amministra-
zione comunale e provinciale, quale
fu pubblicata porta la denominazione
di "Disposizioni transitorie". Sotto
questo titolo vi è l'art. 251.
che suona così:

- " A meno che non sia diversamente
- " stabilito per singoli casi e' ammesso il
- " ricorso in via gerarchica contro le delibera-
- " zioni delle Autorita' inferiori, e questo
- " ricorso san' prodotto alle Autorita' superiori
- " nel termine di giorni trenta dalla ratificazione

« In la deliberazione contro la quale si domanda
Questa disposizione è evidentemente non
di indole transitoria ma generale, e
dalla detta legge alla scopo di non
lanciare indistintamente, incerti
nella loro efficacia gli atti e le deliberazioni
delle Autorità amministrative.
Ora per le queste cose fatte
e quest'articolo di legge il titolo, sotto
il quale l'articolo sopra è posto, e
la dicitura porterebbe la denominazione
di Disposizioni Generali e transitorie
non ~~substantive~~ quella di Disposizioni transitorie
situate: e infatti tale fu la proposta
della Commissione che riferì sulla
detta legge comunale e provinciale
quando per conto l'onorevole d'ordine
comunale la parola Generali che
fu elevato il dubbio della non genesi
relativa per tanto indicate della
detta disposizione.

Se voi Signori dante l'averla approvata
a cada proposta dei signori d'accordo il
Ministero e la Commissione il pro:
posto di legge sul quale sono
denunciate a deliberare] sarà il
seguente:

Vittorio Emanuele II &

Art. 1.

All'ultimo paragrafo dell'articolo 116 della
legge sulla amministrazione comunale
e provinciale che costituisce l'art. 1.
apposito colla legge per l'organizzazione
amministrativa del Regno d'Italia in

Tale riforma anche l'atto
sul quale già abbiamo l'onore
di riferire,

448
Data 20. Marzo 1868. N. 2248.
sostituito il seguente:

« Ai comuni muniti potrà essere
dato o accettato il circondario o territorio
a loro estremo, ed anche ridotto nel
a prefato articolo »

Art. 2.
Disposizioni transitorie
Alla promulgazione del Titolo IV della detta
legge sull'acqueri pubblica, comunale
e provinciale è sostituita la seguente:
Disposizioni generali e transitorie

Reale Regolamento

Relazione alla Camera dei Deputati

Legge sull'Amministrazione
Comunale e Provinciale.
Rettificazione dell'Art. 14.

Mez

Signori.

Nell'ultimo paragrafo dell'art. 14. dello allegato A. annesso alla legge per la unificazione amministrativa del Regno d'Italia in data 20 Marzo 1865. N. 2248, sta scritto:

- " Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il
- " circondario o territorio esterno col metodo indicato
- " nell'articolo precedente "

Invece dal resoconto ufficiale degli Atti della Camera (tenuta del 2 febbraio 1865 pagina 4498) risulta che, sulla proposta fatta dal Relatore a nome della Commissione, di accordo col Ministero, questo paragrafo fu votato nei seguenti termini:

- " Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il

« circondario o territorio esterno, col metodo indicato nel presente
Articolo »

Da ciò si fa manifesto che dove si legge nell'articolo
precedente, si occorpo un errore materiale, mentre
si deve dire nel presente articolo, e di qui
la conseguenza ovvia che si volle autorizzare
il Governo a dare od ampliare ai comuni
murati il circondario o territorio esterno,
seguendo la procedura indicata nell'Art. 14
ed indipendentemente dal consenso dei
Comuni interessati.

Che tale sia stata l'intenzione del legislatore è
viemaggiormente dimostrato dal fatto che
il paragrafo avanti trascritto venne inserito
nell'art. 14, il quale contempla appunto i
comuni contermini, di cui il Governo può
rendere obbligatoria la riunione, senza che
sia necessaria l'adesione degli interessati.
Se all'incontro si fosse voluto stabilire che per darvi

o ampliarlo ai comuni murati il circondario
o territorio esterno si richiedesse il consenso
delle parti, il mentovato paragrafo sarebbe
stato aggiunto all' Art: 13, il quale parla
dei comuni, la cui unione non può essere
decretata se non ne abbiano essi fissate
d'accordo le condizioni.

Siccome l'esperienza ebbe a dimostrare che la
rilevata inesattezza può essere causata che il
disposto dall' Art: 14 sia in diverso modo
interpretato, e da questo fatto potrebbero deri-
vare non lievi inconvenienze, dei quali
importa andare al riparo mediante opportuna
rettificazione, io mi onoro di presentare con
tale intendimento alle S. S. V. V. l'unito
schema di legge al fine di ripristinarne
i termini, che furono da Voi stabiliti.

Segue il progetto.

N° 87.

Progetto di legge - presentato dal Ministro
all'Onorevole / Camera /

Relazione dell'articolo 14. della legge
sull'amministrazione Provinciale e comunale

Tramessa dal R. Senato il 14 Aprile 1866.

Progetto di Legge

Articolo unico

All'ultimo paragrafo dell'Art. 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'allegato A approvato colla legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia in data 20 Marzo 1865, N° 2248, è sostituito il seguente:

« Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno, col metodo indicato nel presente articolo »

A 87.

Signori!

Risulta dal reso-conto ufficiale della
Seduta del giorno 2. Febbraio 1865
(pag. 4498.) che la Camera
approvò l'ultimo paragrafo del
l'articolo 14. della legge comunale
e provinciale Allegato A della legge
per la unificazione amministrativa
del Regno d'Italia del 20. Marzo
1865. N. 2248. colla seguente
locuzione:

„ Ai Comuni murati potrà essere
„ dato o ampliato il circondario o ter-
„ ritorio esterno col metodo indicato
„ nel presente articolo „

Nella stampa del progetto di detta
legge ~~fu~~ approvato dalla
Camera stato mandato al
Senato ~~il~~ con l'errore
d'aver ^{scambiata} la parola presente
coll'altra errata di precedente
articolo: e il Senato approvò
la legge con questo errore
che però ~~innavertito~~ forse

Il secondo gli ordini costituzio-
nali per averli di scopo.

3

4521 perché ad onta dell'errore po-
tevasi per avventura attribuire
a quel paragrafo lo stesso
significato dato gli dalla
Camera colla locuzione da
essa approvata

Per questo per diti potute opere giusti-
ficata tale interpretazione
ogni dubbio voleva fare tolto;
e bene avviso il Ministero
di presentare questo progetto
di legge, dritto a correggere
l'errore di stampa e signifi-
care il surrogato ultima
paragrafo dell'art. 14. tal
quale la Camera lo approvò

7
I coll'ultimo
paragrafo dell'art.
14. che cioè, mediante
decreto reale potrà

Parlare

È così rettificato l'errore, rimarrà sem-
brante il concetto legislativo che la
Camerale adotta ~~il~~
~~che~~ ~~potrà~~ ~~essere~~ ~~adottato~~
~~decreto reale potrà~~
~~essere~~ ~~adottato~~ ~~per~~ ~~essere~~ ~~adottato~~
potrà essere ai comuni
municipali dato o ampliato il
circondario o tentativo estremo
quando vi sia il voto conforme
del Consiglio Provinciale e siano
stati previamente sentiti i Consigli
dei Comuni interessati ed eventuali.

3/1
I dello stesso metodo
stabilito col rito
arb. llo. per l'altro
caso del contumplato

454
mente anche gli elettori e proprii
terzi nelle loro opportunità, procedi
sancite. ~~Il~~ ~~contumplato~~ ~~del~~ ~~contumplato~~
~~del~~ della riunione di
comuni contornini, che
abbiano una popolazione
superiore a 1500. abitanti,
che mandano di uari per sorte:
vere le spese comunali e che
si trovano in condizioni topogra-
fiche da rendere comoda
la loro riunione

A fronte di tanta evidenza dell'erro-
re incerto nella stampa del
l'articolo, sul quale si sovrano,
la copia Comunione non
espa, o signori, a raccomandarsi
si la pronta approvazione
di questo progetto di legge

Progetto del Municipio

Articolo unico



Progetto Revisi Relatore
della Commissione

(come contro)

N. 87.

Relazione

sul progetto di legge per rettificazione dell'art. 14 della legge comunale e provinciale

Nelapini —

Pirelli Eugenio Sebastiani
Caccioppo, Pedrilli Ballini B,
De Monna Nestelli

Giunta del 26. Maggio 1886



Sulla proposta del Nostro Ministro per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per gli Affari dell'Interno è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale l'unito progetto di legge sulla replicazione dell'articolo 14. della legge per l'amministrazione comunale e provinciale in data 20. Marzo 1865, ed a sostenerne davanti al medesimo la discussione.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 15. Aprile 1866.

V. Emanuele

Chiary